

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Non sono stati accertati usi nelle sottoelencate materie

- **Qualifiche**
- **Denominazioni**
- **Sconti**
- **Termini**
- **Contratti in fiera e in borsa merci**

CAPITOLO I

CLAUSOLE PRINCIPALI

Caparra

Nelle contrattazioni aventi per oggetto prodotti della zootecnia e dell'agricoltura e nelle compravendite e locazioni di immobili urbani, viene normalmente corrisposta una caparra, che produce gli effetti indicati dall'art. 1385 del Codice Civile.

Clausola « salvo vista »

La clausola « salvo vista », inserita nei contratti, dà la facoltà al compratore di una determinata merce di stabilirne il gradimento, in base ai requisiti merceologici costituenti gli elementi sui quali ebbe origine la trattativa.

Clausola « a punta di redina »

La clausola « a punta di redina » viene generalmente usata nella compravendita di animali durante le Fiere del bestiame e vuole intendere che la vendita viene effettuata senza alcuna garanzia per i vizi e difetti occulti, tranne patti in contrario o frode evidente.

CAPITOLO II

MEDIAZIONE IN GENERE

Art. 1

Al mediatore spetta la provvigione soltanto quando la contrattazione sia definitivamente conclusa per il di lui intervento e la provvigione deve essere corrisposta subito dopo la conclusione del contratto.

Art. 2

Quando la legge per la validità di un contratto prescrive l'atto scritto, la provvigione al mediatore matura soltanto dopo la sottoscrizione del preliminare o dell'atto pubblico da parte dei contraenti.

Art. 3

Non è tenuto a pagare la provvigione chi ha preventivamente dichiarato al mediatore di non volersi obbligare a corrispondere la provvigione stessa.

La clausola « franco di mediazione » pur esonerando dal pagamento della quota di provvigione la parte richiedente, non accolla all'altra parte alcun onere.

Art. 4

In difetto di atti contrari e di tariffe accertate dalla Camera di Commercio, la provvigione è a carico di ciascun dei contraenti, in parti eguali.

Art. 5

Nelle permutate dei beni immobili di diverso valore la provvigione di mediazione viene corrisposta sulla base dello immobile di maggior valore.

Art. 6

Le provvigioni dovute al mediatore si intendono comprensive delle spese dallo stesso all'uopo eventualmente sostenute.

Art. 7

Salvo patti contrari non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sostenute anche se l'affare non viene

concluso.

Art. 8

Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori è dovuta dalle parti una sola provvigione.

Art. 9

Ove insorga controversia sulla esecuzione del contratto o si faccia luogo allo scioglimento di esso, le parti contraenti non possono richiedere il rimborso della provvigione già pagata al mediatore, il quale ha diritto a percepire la provvigione anche nel caso in cui, concluso il contratto, lo scioglimento derivi da accordi intervenuti tra le parti o da mancata esecuzione del contratto stesso da parte di uno dei contraenti.

Art. 10

Nel Comune di Pantelleria vigono soltanto gli usi menzionati negli articoli 1 e 6.

CAPITOLO III

PROVVIGIONI

Provvigione per contrattazioni di cereali (grano, orzo, avena)

Nelle contrattazioni di cereali è dovuta al mediatore una provvigione del 2%, di cui l'1% da parte del compratore e l'1% da parte del venditore.

Provvigione per contrattazioni di leguminose da granella (fave, favette, cicerchie, ceci, lenticchie)

Nelle contrattazioni delle leguminose di granella è do-

vuta al mediatore una provvigione del 2%, di cui l'1% da parte del compratore e l'1% da parte del venditore.

Provvigione per contrattazioni di semi oleosi (semi di lino, scagliola, senapa)

Nelle contrattazioni dei semi oleosi è dovuta al mediatore una provvigione del 2%, di cui l'1% da parte del compratore e l'1% da parte del venditore.

Provvigione per contrattazioni di semi di prato (veccia, sulla, fieno greco)

Nelle contrattazioni di semi di prato è dovuta al mediatore una provvigione del 2%, di cui l'1% da parte del compratore e l'1% da parte del venditore.

Provvigione per contrattazioni di vino

- a) **COMUNE DI ALCAMO** — nelle contrattazioni di vino è dovuta al mediatore una provvigione di L. 700 la botte, da parte del solo venditore;
- b) **ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA** — nelle contrattazioni di vino di quantità inferiori a 100 q.li, al mediatore è dovuta una provvigione di L. 2.000 la botte a carico del solo venditore; la provvigione è di L. 700 la botte, ripartita egualmente a carico del venditore e del compratore per le quantità superiori a 100 q.li.

Provvigione per contrattazioni di uva

Nelle contrattazioni di uva è dovuta al mediatore la provvigione di L. 300 il quintale, di cui L. 150 a carico del compratore e L. 150 a carico del venditore.

Provvigione per contrattazioni di mosto muto e mosto concentrato

Nelle contrattazioni di mosto muto e mosto concentra-

to è dovuta al mediatore la provvigione del 2%, di cui l'1% a carico del compratore e l'1% a carico del venditore.

Nella piazza di Marsala viene corrisposta al mediatore ad esclusivo carico dell'acquirente, la provvigione di L. 4 per grado Babo quintale.

Provvigione per contrattazioni di uva secca e capperi

Nelle contrattazioni di uva secca e capperi è dovuta al mediatore la provvigione di L. 1.200 il quintale, di cui L. 600 a carico del compratore e L. 600 a carico del venditore.

Provvigione per contrattazioni di olio commestibile e formaggio

Nelle contrattazioni di olio commestibile e formaggio è dovuta al mediatore la provvigione del 2% di cui l'1% a carico del compratore e l'1% a carico del venditore.

Provvigione per contrattazioni di lana sucida e cotone grezzo

Nelle contrattazioni di lana sucida e cotone grezzo è dovuta al mediatore la provvigione dell'1%, di cui lo 0,50% a carico del compratore e lo 0,50% a carico del venditore.

Provvigione per contrattazioni di olive

Nelle contrattazioni di olive è dovuta al mediatore la provvigione di L. 400 il quintale, di cui L. 200 a carico del compratore e L. 200 a carico del venditore.

Nei Comuni di Castelvetro, Partanna, Santa Ninfa, Salemi, Campobello di Mazara e Trapani viene corrisposta al mediatore la provvigione del 2%, di cui l'1% a carico del venditore e l'1% a carico del compratore.

Provvigione per contrattazioni di paglia e fieno

Nelle contrattazioni di paglia e fieno è dovuta al mediatore la provvigione di L. 400 il quintale, di cui L. 200 a carico del compratore e L. 200 a carico del venditore.

Provvigione per contrattazioni di mandorle in guscio e sommacco in foglie

Nelle contrattazioni di mandorle in guscio e sommacco in foglie è dovuta al mediatore la provvigione di L. 1.400 il quintale di cui L. 700 a carico del compratore e L. 700 a carico del venditore.

Provvigione per contrattazioni di carrubbe

Nelle contrattazioni di carrubbe è dovuta al mediatore la provvigione di L. 400 il quintale, di cui L. 200 a carico del compratore e L. 200 a carico del venditore.

Provvigione per contrattazioni di animali vivi

Nelle contrattazioni di animali vivi è dovuta al mediatore la provvigione del 3%, di cui l'1,50% a carico del venditore e l'1,50% a carico del compratore.

Provvigione per contrattazioni di frutta - ortaggi - agrumi - pomodoro per uso alimentare

Nelle contrattazioni di frutta, ortaggi, agrumi, pomodoro per uso alimentare, se effettuate nel mercato ortofrutticolo, è dovuta al mediatore una provvigione dell'8% a carico del venditore, con l'obbligo da parte del mediatore di anticipare l'importo della merce venduta, approntare magazzini e ceste ed assumere eventuali perdite causate dalla vendita della merce a credito. Se invece dette contrattazioni avvengono fuori del mercato ortofrutticolo, è dovuta al mediatore la provvigione del 3%, di cui l'1,50% a carico del venditore e l'1,50% a carico del compratore.

Provvigione per contrattazioni di pomodoro e carciofo per uso industriale

Nelle contrattazioni di pomodoro e carciofo per uso in-

dustriale è dovuta al mediatore la provvigione del 3%, di cui l'1,50% a carico del venditore e l'1,50% a carico del compratore.

Provvigione per contrattazioni di beni mobili ed immobili

Nelle contrattazioni di beni mobili ed immobili sono dovute al mediatore le seguenti provvigioni:

- per affari sino all'importo di L. 10 milioni, la provvigione del 4%, di cui il 2% a carico del venditore ed il 2% a carico del compratore;
- per le somme eccedenti l'importo di L. 10 milioni, la provvigione del 2%, di cui l'1% a carico del venditore e lo 1% a carico del compratore.

Provvigioni per locazioni ed affittanze

Nelle contrattazioni di locazioni ed affittanze sono dovute le seguenti provvigioni:

- l'1% per ogni parte sul cumulo dei canoni degli anni per i quali la locazione o l'affitto vengono stipulati, fino all'importo di L. 10.000.000;
- per le somme eccedenti l'importo di L. 10.000.000, la provvigione è dello 0,50% per ogni parte.

La provvigione nelle predette contrattazioni viene pagata al momento della stipula del contratto.

Provvigione per contratti di mutui

Per le esecuzioni di contratti di mutui è dovuta al mediatore la provvigione del 2%, a carico del solo debitore.

Provvigione per contrattazioni di pesce azzurro fresco per uso industriale

Nelle contrattazioni di pesce fresco azzurro per uso industriale è dovuta al mediatore la provvigione di L. 800 il quintale a carico del solo compratore.